



ANMA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
20123 MILANO – VIA SAN MAURILIO, 4
TEL. 02 86453978 – FAX 02 86913115
E-MAIL: MAURILIO@MCLINK.IT – WEB: WWW.ANMA.IT
P.IVA 11166800158

Note su allegato 3 B

Milano, 12 giugno 2013

AL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Beatrice Lorenzin

AL MINISTRO DEL LAVORO

Prof. Enrico Giovannini

e per conoscenza

Al Ministero della Salute – Dipartimento di sanità pubblica e dell’innovazione – Direzione generale della prevenzione

Al Ministero del Lavoro – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

Al Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva

Al Coordinamento Tecnico delle regioni – presso la Regione Veneto – Direzione prevenzione

All’INAIL – Direzione centrale prevenzione

Alla Presidenza di Confindustria

Al Presidente SIMLII

Loro Sedi

Oggetto: richieste in merito all’applicazione dell’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Illustrissimi Ministri,

dopo aver letto la recente Circolare emanata in data 10/06/2013 dal Dipartimento della Sanità Pubblica (DGPRE 00133313-P-10/06/2013) per noi irricevibile, ci sentiamo in dovere di sottoporre alla Vostra autorevole attenzione le problematiche applicative dell’articolo 40 (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*) del D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro) che stanno creando notevoli tensioni al medico competente e conseguente conflittualità nei confronti delle Istituzioni.

La norma sopra richiamata prevede l’obbligo in capo al medico competente di trasmettere “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni ... (omissis) secondo il modello in allegato 3 B”, **la cui violazione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro** (la sanzione di maggior importo per il medico competente e che, pur comminata a fronte di un illecito amministrativo, è persino superiore nei suoi importi alle pene pecuniarie previste – ovviamente in via alternativa con l’arresto - per la commissione da parte del medico competente di veri e



ANMA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
20123 MILANO – VIA SAN MAURILIO, 4
TEL. 02 86453978 – FAX 02 86913115
E-MAIL: MAURILIO@MCLINK.IT – WEB: WWW.ANMA.IT
P.IVA 11166800158

Note su allegato 3 B

propri reati contravvenzionali, come risulta evidente da una anche rapida lettura dell’art. 58 D.Lgs. 81/08 quale norma sanzionatoria di riferimento).

Già nel 2010 la trasmissione dei dati richiesti dall’allegato 3 B dell’articolo 40 creò non poche difficoltà e confusione, tanto che la trasmissione dei dati fu sospesa. Nell’occasione la nostra Associazione chiese che fosse messo a disposizione un applicativo ad hoc su piattaforma telematica.

A seguito della pubblicazione del DM del 9 luglio 2012 si sono riaperti i termini per la trasmissione dei dati con scadenza 30 giugno p.v. e nel contempo, il 31 maggio u.s., INAIL ha rilasciato in rete un applicativo per la compilazione in rete dell’allegato prima citato.

Dal 31 maggio i medici competenti hanno iniziato ad inserire i dati loro richiesti incontrando le fisiologiche difficoltà di un sistema in rodaggio che però sta rallentando la possibilità di utilizzo dell’applicativo e dunque il rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Si sta dunque creando una situazione davvero paradossale e senza difesa certa, con la possibilità di essere pesantemente sanzionati.

E’ ai limiti della legittimità concedere meno di 30 giorni per adempiere ad un obbligo che comporta un’attività ricognitiva di dati che non sono tutti in possesso del medico competente e che in ogni caso devono essere aggregati dallo stesso prima dell’inserimento, obbligo per di più aggravato dalle fisiologiche difficoltà di un nuovo applicativo informatico su cui tutti devono prendere confidenza.

Alle difficoltà operative segnalate si aggiungono poi le perplessità ad oggi irrisolte sulla significatività dello strumento, nonostante l’ANMA abbia avanzato una serie di proposte finalizzate a rendere coerente il sistema di raccolta e di trasmissione dei dati con i dichiarati obiettivi epidemiologici per la realizzazione della mappatura territoriale dei rischi occupazionali e dei danni da lavoro; la struttura e l’impostazione dell’Allegato 3B sono ancora quelli di uno strumento per il controllo sull’operato dei medici competenti e delle aziende ponendo fondati dubbi anche sulla sua legittimità dal punto di vista giuridico.

A ciò si aggiungono le riflessioni sul costo dell’operazione. Nostri consulenti di SDA- Bocconi hanno sottolineato l’onerosità di questo adempimento, che fatalmente ricade sui costi dell’impresa, che comporterebbe un onere complessivo stimabile attorno ai 2,7 miliardi di euro.



ANMA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
20123 MILANO – VIA SAN MAURILIO, 4
TEL. 02 86453978 – FAX 02 86913115
E-MAIL: MAURILIO@MCLINK.IT – WEB: WWW.ANMA.IT
P.IVA 11166800158

Note su allegato 3 B

Considerato l’insieme di questi aspetti e le numerose segnalazioni che stiamo ricevendo sulle difficoltà operative nell’utilizzo e nella funzionalità dello strumento telematico messo a disposizione in via sperimentale, che abbiamo puntualmente segnalato agli Enti competenti, chiediamo:

- **la proroga del periodo di sperimentazione per consentire l’effettiva attivazione di un tavolo tecnico tra le istituzioni e le associazioni scientifiche mirato non soltanto a mettere a punto la piattaforma informatica, ma soprattutto ad aprire una discussione sulle finalità della trasmissione e quindi sulla struttura ed i contenuti dell’Allegato 3B;**
- **la proroga della scadenza per la trasmissione dei dati al 31 dicembre 2013;**
- **l’abrogazione della sanzione prevista dall’art. 58, comma 1, lettera e) che, anche se parzialmente ridimensionata dal D. Lgs. 106/09, rimane spropositata se rapportata alle dichiarate finalità epidemiologiche della disposizione.**
- **in subordine la sospensione della sanzione anche per l’esercizio 2013, visto che i criteri per la trasmissione dei dati sono stati resi noti dopo la fine dell’anno di riferimento (2012).**

Ci teniamo a precisare che la posizione dell’ANMA sui rapporti tra il medico competente e servizio sanitario nazionale è pubblica fin dai tempi della discussione del D. Lgs. 81/08. Consideriamo l’art. 40 come l’occasione per la creazione di una sinergia tra i settori pubblico e privato finalizzata all’ottimizzazione della catena di azioni volte a realizzare la prevenzione e la promozione della salute del cittadino-lavoratore.

Alla luce degli eventi che si sono succeduti in questi anni riteniamo che questa occasione sia stata finora perduta, per cui nella comunità dei medici competenti, prevale la convinzione che l’art. 40 sia soltanto un ulteriore inutile appesantimento di un’attività già fortemente burocratizzata e che la sua finalità rimanga del tutto ambigua.

Gli eventi di questi ultimi mesi non hanno certamente aiutato a rasserenare il clima.

Sempre in relazione a questo aspetto, stanno creando sconcerto e disorientamento le comunicazioni che alcune ASL stanno inviando ai medici competenti del loro territorio invitandoli a trasmettere i dati non attraverso la piattaforma informatica, ma tramite posta elettronica a dei loro indirizzi indicati nella comunicazione.

Ciò deriva da un vizio all’origine che è stato prodotto dal sistema pubblico nel momento in cui, dimentico della norma primaria (art. 40) che prevede testualmente che i dati di cui all’allegato 3 B debbano essere trasmessi “ai servizi competenti per



ANMA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
20123 MILANO – VIA SAN MAURILIO, 4
TEL. 02 86453978 – FAX 02 86913115
E-MAIL: MAURILIO@MCLINK.IT – WEB: WWW.ANMA.IT
P.IVA 11166800158

Note su allegato 3 B

territorio” (art. 40 c. 1) e soprattutto che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL” (art. 40 comma 2), ha modificato radicalmente e peggio ancora *de facto* i destinatari di tali trasmissioni di dati prevedendo che questi ultimi debbano essere inseriti in una piattaforma INAIL. Così facendo, il sistema pubblico ha messo il medico competente in una posizione delicatissima e di grave incertezza sul piano dell’adempimento dell’obbligo, in quanto da un lato lo ha indotto in maniera illegittima e surrettizia a non poter osservare il disposto della norma primaria, minando così il principio di certezza del diritto, e dall’altro lato lo ha reso necessariamente e conseguentemente destinatario di sollecitazioni da parte delle ASL le quali, avendo riguardo alla norma primaria, identificano se stesse come il soggetto cui secondo la legge deve essere rivolta tale comunicazione di dati.

Inoltre sta suscitando viva preoccupazione il tema della sospensione della sanzione.

Infatti l’ambiguità del comma 4 dell’art. 4 del DM 9 luglio 2012 ha generato interpretazioni discutibili da parte di alcune ASL. L’ANMA ha chiesto con forza la sospensione della sanzione per tutto l’esercizio 2012. La recente Circolare emanata in data 10/06/2103 dal Dipartimento della Sanità Pubblica (DGPRES 00133313-P-10/06/2013) disillude ogni aspettativa confermando che *“la sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 40, risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolato o impedita la raccolta e la trasmissione telematica delle informazioni”*.

Ad oggi si continuano a registrare difficoltà che, come ripetuto più volte, sono a nostro parere “fisiologiche” e quindi del tutto prevedibili, tanto che se ne sarebbe dovuto tener conto già dall’origine e su di esse ricalcolare la data di scadenza dell’adempimento.

Infine suscita perplessità il termine del 25 agosto 2013 per il periodo transitorio di sperimentazione.

E’ un termine troppo vicino al 30 giugno 2013 e a ridosso del legittimo periodo delle ferie estive per consentire ai sensi dell’art. art. 4, commi 1 e 3 del DM 9 luglio 2012, considerato anche il periodo feriale, una valutazione approfondita sulla rispondenza dell’Allegato **“a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e nelle modalità di trasmissione delle informazioni”** tenuto anche conto del fatto che la valutazione e le eventuali modifiche riguarderebbero anche l’Allegato 3 A (cartella sanitaria e di rischio).



ANMA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
20123 MILANO – VIA SAN MAURILIO, 4
TEL. 02 86453978 – FAX 02 86913115
E-MAIL: MAURILIO@MCLINK.IT – WEB: WWW.ANMA.IT
P.IVA 11166800158

Note su allegato 3 B

Confermando la nostra piena disponibilità a collaborare con tutte le Istituzioni, auspichiamo l’apertura di un tavolo con il coinvolgimento delle associazioni scientifiche e professionali finalizzato a definire ed a condividere gli obiettivi di una relazione tra medico competente e servizio sanitario nazionale basata su criteri di sostenibilità, efficacia ed efficienza.

Ringraziando per l’attenzione e in attesa di riscontro inviamo i nostri migliori saluti
A nome del Consiglio Direttivo dell’Associazione ANMA

Il Presidente

(Dr. Giuseppe Briatico-Vangosa)